

Detassazione, anche nel 730 sono possibili i conguagli definitivi

Nella bozza del modello apertura a tutte le ipotesi.

E' stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del modello 730. Come per il Cud e per il 770/semplificato (vedi precedenti notizie pubblicate sul sito), anche in questo modello sono contenute le caselle necessarie a ricomprendere le novità relative alla detassazione. E' confermata, quindi anche la possibilità di conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi le somme ricevute, applicando la tassazione più idonea.

Nel quadro C del nuovo modello 730 è stato inserito il rigo C5 destinato ad accogliere le novità fiscali in materia di tassazione dei premi di produttività e del lavoro straordinario. La compilazione del nuovo rigo C5 può essere obbligatoria, oppure solamente facoltativa.

Il nuovo rigo interessa i lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, hanno percepito tali emolumenti assoggettati dal datore di lavoro all'imposta sostitutiva del 10% o alla tassazione ordinaria. La possibilità che il sostituto d'imposta non abbia applicato la tassazione sostitutiva agevolata può dipendere o da un'espressa dichiarazione in tal senso da parte dello stesso lavoratore oppure da una valutazione di convenienza, per il lavoratore, effettuata dallo stesso sostituto.

L'obbligo scatta:

- quando il lavoratore è in possesso di più modelli Cud non conguagliati e per i quali la somma dei redditi di tale specie, risultano superiori a 3.000 euro,
- nell'ipotesi in cui il superamento del suddetto limite sia riscontrato anche nell'unico modello Cud posseduto dal contribuente,
- nell'ipotesi in cui in uno o più modelli Cud posseduti dal dipendente sia stata applicata l'imposta sostitutiva sugli straordinari, pur in assenza delle condizioni per la sua applicabilità.

La facoltà è prevista quando:

- il contribuente desidera applicare una modalità di tassazione differente a quella scelta dal suo (o dai suoi) datore di lavoro.

[Vedi la bozza del modello 730/2009 e istruzioni relative](#)

730

Modello 730/2009

Redditi 2008

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Perché conviene il Mod. 730
- 1.2 La prima cosa da fare
- 1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730
- 1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730
- 1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730
- 1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730
- 1.7 A chi si presenta
- 1.8 Come si presenta
- 1.9 Il visto di conformità
- 1.10 Quando si presenta
- 1.11 Cosa c'è di nuovo
- 1.12 Come si compila il modello
- 1.13 Altre istruzioni per la compilazione
- 1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione.
Errori e dimenticanze
- 1.15 Le date da ricordare
- 1.16 Sanzioni

3. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4. DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

5. COME SI COMPILANO I QUADRI

- 5.1 Compilazione del frontespizio
- 5.2 Quadro A - Redditi dei terreni
- 5.3 Quadro B - Redditi dei fabbricati
- 5.4 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
- 5.5 Quadro D - Altri redditi
- 5.6 Quadro E - Oneri e Spese
- 5.7 Quadro F - Acconti, ritenute e eccedenze
- 5.8 Quadro G - Crediti d'imposta
- 5.9 Quadro I - ICI

6. APPENDICE

CODICI CATASTALI COMUNALI

I-XII

1 - INTRODUZIONE

1.1 Perché conviene il Mod. 730

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

1.2 La prima cosa da fare

Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest'obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2008. Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può o meno utilizzare questo modello.

Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2009 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2009;
 - ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2009 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2008 al mese di giugno dell'anno 2009;
- soggetti che nel 2009 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770semplificato e ordinario), Irap e Iva.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE LA LEGGE FINANZIARIA 2008, N. 244 STABILISCE CHE se i contribuenti sopra descritti **CHE PUR POTENDO PRESENTARE IL MOD.730 per dichiarare i redditi percepiti nel 2008** scelgono di utilizzare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, sono obbligati a presentare tale dichiarazione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Detti soggetti non possono, quindi, presentare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche presso gli uffici postali.

1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2008:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2008 hanno:

- prodotto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

1.6

La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

1.7

A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.

Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue, con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

1.8

Come si presenta

■ Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef. A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

■ Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2009 o il CUD 2008) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al **31 dicembre 2013**.

1.9**Visto di conformità**

I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.

Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta spettanti, le ritenute operate, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

1.10**Quando si presenta**

I termini per la presentazione sono:

- entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

1.11**Cosa c'è di nuovo**

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la proroga della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci;
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
- la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;
- l'aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui;
- la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti;
- la possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità;
- la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- la possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
- la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per lavoro straordinario di optare per una differente modalità di tassazione di detti compensi;
- la possibilità di utilizzare il modello per restituire il "bonus fiscale" nel caso sia stato indebitamente percepito;
- l'ampliamento dei soggetti destinatari del cinque per mille dell'IRPEF con la previsione tra gli stessi anche del Comune di residenza.

1.12**Come si compila il modello****■ Frontespizio**

Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

■ Quadro A (redditi dei terreni)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

■ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Questo quadro è diviso in due sezioni. La prima deve essere compilata dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Nella seconda vanno indicati i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Questo quadro è diviso in quattro sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali la detrazione spettante non è rapportata al periodo di lavoro. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute alla addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II. Nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2007.

■ Quadro D (altri redditi)

Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

■ Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)

Il quadro F è diviso in otto sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i versamenti di acconto Irpef e addizionale comunale relativi all'anno 2008;
- nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
- nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella quinta, gli importi dell'acconto Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2009 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
- nella sesta le soglie di esenzione stabilite dai comuni con riferimento all'addizionale comunale;
- nella settima, da compilare solo nel caso di presentazione del Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta e i crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI;
- nell'ottava i crediti riconosciuti dal sostituto per detrazioni che non hanno trovato capienza, nonché le somme da restituire per indebita fruizione del "Bonus Fiscale".

■ Quadro G (crediti d'imposta)

Il quadro G è diviso in tre sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- nella seconda, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- nella terza, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

■ Quadro I (ICI)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2009.

■ ~~Quadro R (restituzione bonus fiscale)~~

~~Questo quadro è riservato ai contribuenti che, con riferimento all'anno d'imposta precedente, hanno indebitamente fruito, per sé ed eventualmente per i familiari a carico, del "Bonus Fiscale" ed hanno l'obbligo, pertanto, di restituire le relative somme.~~

■ Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato direttamente dai medesimi su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

■ Scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1)

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.

Ha, inoltre, la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni riconosciute nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria.

1.13

Altre istruzioni per la compilazione

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

■ Importi indicati nelle certificazioni CUD 2009 e CUD 2008 da riportare nel Mod. 730

Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:

- CUD 2009, in possesso della generalità dei contribuenti;
- CUD 2008, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2008, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2009.

■ Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nel

l'apposito spazio ed il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della seconda facciata dell'ultimo modello compilato.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi"

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

■ Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

■ Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello Unico 2009 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2009 devono, altresì, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche:
 - se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2008 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - se nel 2008 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
 - se nel 2008 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno.

ATTENZIONE I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del Modello UNICO 2008 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per taluni dei redditi ivi indicati.

• il quadro RT del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche:

– se nel 2008 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2008 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;

- il modulo RW, se nel 2008 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche.

■ Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2009 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.14 Entro il **31 maggio** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze

Entro il **15 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

Mod. 730 integrativo

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta invariata.

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

ATTENZIONE La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

1.15**Le date da ricordare**

A partire dal **mese di luglio** sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice

1.16

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad **euro 185,92** e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a **euro 500,00**;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a **euro 7.500,00** derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a **euro 28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Vedere in Appendice le voci "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito" e "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche"

ATTENZIONE L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33.

3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione del-

le imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere conferiti facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 63-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2009) o al modello UNICO Persone Fisiche 2009 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che ~~senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente~~ nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - ~~fondazioni nazionali di carattere culturale;~~
- finanziamento ~~agli enti~~ della ricerca scientifica e dell'università.
- finanziamento ~~agli enti~~ della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche ~~in possesso del riconoscimento~~ riconosciute ai fini sportivi ~~rilasciate~~ dal CONI a norma di legge.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

5.1

Compilazione del frontespizio

■ Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sostituto d'imposta deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo quella "Coniuge dichiarante". La casella "Rappresentante o tutore" va barrata dal soggetto che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci compreso il minore e, in tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi.

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;

- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

La **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazione, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere altresì indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi i quali devono anche barrare la casella "Vedere istruzioni".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Il **domicilio fiscale** del contribuente alle date richieste va indicato negli appositi spazi riportando il comune e la provincia.

Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

■ Domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Residenza non variata

Ai fini dell'individuazione della regione e del comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale se il contribuente non ha variato la propria residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, è sufficiente compilare il solo rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2008".

Residenza variata

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righe relativi al domicilio fiscale.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto il contribuente che ha variato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righe relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2008: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2008: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

La casella "**Casi particolari addizionale regionale**" interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto che si trovano nelle condizioni riportate in appendice alla voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Per i suddetti contribuenti la modalità di compilazione di detta casella si differenzia a seconda della regione di appartenenza. In particolare, coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Lombardia e si trovano nella particolare condizione prevista, dovranno barrare la casella; mentre coloro che hanno il domicilio nella regione Veneto dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano. Per l'individuazione dei casi particolari vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari"

Il riquadro "**Domicilio per la notificazione degli atti**" deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).

È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente.

Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio al competente ufficio locale di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione, precedentemente eletto mediante invio al competente ufficio locale dell'apposita comunicazione.

Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo), l'indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

■ Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr. par. 1.3).

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 riportando in entrambi i modelli il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:

- barrare la casella **"Dichiarante"**;
- barrare, nel riquadro **"Stato civile"**, la casella:
 - '7', nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '8', nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo **"Contribuente"**, la casella **"Rappresentante o tutore"**;
- compilare soltanto i riquadri **"Dati anagrafici"** e **"Residenza anagrafica"** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo **"data della variazione"** e non deve essere barrata la casella **"Vedere istruzioni"**.

Si ricorda che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

■ Coniuge e familiari a carico

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2008 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro **2.840,51** al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di euro **2.840,51** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Si ricorda che ai soli fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.

Per poter fruire della detrazione per **"altri familiari a carico"** è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

■ Le detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del Tuir.

In base al risultato di detto calcolo le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la "tabella 4" - detrazioni per coniuge a carico, la "ta-

bella 5" - detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 6" - detrazioni per altri familiari a carico.

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- a) euro **800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- b) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
- c) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 29.000,00 ma non a euro 35.200,00 detta detrazione è aumentata di un importo che varia da euro 10 a euro 30.

Figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di euro **800,00**.

Tale detrazione è sostituita da:

- euro **900,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro **1.020,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- euro **1.120,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico sono più di tre le predette detrazioni sono aumentate di euro 200,00 per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- euro **1.000,00** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- euro **1.100,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro **1.220,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- euro **1.320,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

La detrazione per figli a carico, ~~da quest'anno~~, non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

~~Tuttavia~~, Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
 - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
- Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di **1.200,00** euro. L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nell'apposita casella del rigo 7 del prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Qualora l'ulteriore detrazione per figli a carico ~~la predetta detrazione di euro 1.200,00~~ risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, è riconosciuto un credito di l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Altri familiari a carico

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di euro **750,00**.

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto. Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto. Le detrazioni previste per altri familiari a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

■ Come si compila il rigo relativo al coniuge

Barrare la **casella 'C'**.

Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

La casella **"Mesi a carico"** è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2008. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2008, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2008, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

■ Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 1 a 6

Se nel corso del 2008 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Barrare la **casella 'F1'** per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Il rigo 2, contenente la casella 'F1', è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.

Barrare la **casella 'F'** se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.

Barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella "F" o "D"), è necessario compilare la casella **"Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente"** posta in alto al prospetto "Coniuge e familiari a carico". In tale caso oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare nella citata casella il numero di figli residenti all'estero per i quali nello stesso non è stato indicato il codice fiscale. Tale informazione è necessaria al fine di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Nella casella **"Mesi a carico"** indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2008; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2008, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2008 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'. Nella casella "Minore di 3 anni" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2008, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2008, indicare '9'.

Nella casella **"Percentuale"** indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:

per ogni figlio a carico indicare:

- '100' se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera **'C'** nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge.

per ogni altro familiare a carico indicare

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Rigo 7

La casella di questo rigo è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre. La percentuale da indicare in questa casella è quella riferita alla ulteriore detrazione (vedere le istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico).

■ Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto «Coniuge e familiari a carico»"

Il contribuente è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

ATTENZIONE ~~Da quest'anno~~ È necessario compilare anche la casella "Codice sede" nel caso in cui nel CUD/2008 risulti compilata la casella "Codice sede" presente nella sezione relativa al datore di lavoro. In tal caso riportare il "Codice sede" indicato nel CUD 2008.

5.2

Quadro A Redditi dei terreni

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

■ Come si compila il Quadro A

Per ciascun terreno indicare:

- nelle **colonne 1 e 3**, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2008, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura";

- nella **colonna 2** uno dei sottoelencati codici:
 - '1' proprietario del terreno;
 - '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
 - '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
 - '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
 - '5' socio di società semplice;
 - '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
 - '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa

- familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;
- nella **colonna 4** il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno);
 - nella **colonna 5** la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
 - nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
 - nella **colonna 7** uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:
 - '1' mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
 - '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
 - '3' terreno in conduzione associata;
 - '4' terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.
In relazione a tale terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
 - '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
 - '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"

Nel caso in cui è presente uno dei suddetti codici il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a riconoscere l'agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Se nel corso del 2008 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

5.3

Quadro B Redditi dei fabbricati

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp, ex Incis).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una

durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

■ SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei rigi da B1 a B8

In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in cui è situata l'unità immobiliare e l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 2008.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7, se nel corso del 2008 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi.

Inoltre, è necessario compilare due distinti rigi se l'immobile è locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2009 (D.L. n. 158 del 20/10/2008).

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Immobili locati a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto"

spetta l'agevolazione (legge 8 febbraio 2007, n. 9) relativa agli immobili adibiti ad uso di abitazione e situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero handicappati con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di otto mesi a decorrere dal 15 febbraio 2007. In particolare un rigo è riservato all'esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 15 febbraio 1° marzo al 31 dicembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2008). L'agevolazione prevede in particolare, per i proprietari dei suddetti immobili è stata prevista l'agevolazione dell'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicare:

- nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a ~~243~~ 306
- nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
- nella colonna 6 "Casi particolari" il codice "6".

Nell'altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell'anno indicare:

- nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno non compresi nel periodo di sospensione;
- nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2008 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.

In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** indicare uno dei codici sottoelencati, in relazione all'utilizzo del fabbricato:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **8** unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (rigi B9, B10 e B11);
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;

Con riferimento al codice 1, **Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale**, si precisa che abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

so, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al codice 2, **Unità immobiliari tenute a disposizione**, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione ~~per locazione a soggetti destinatari della procedura esecutiva di sfratto di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"~~ per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 5**, da compilare nel caso in cui il **fabbricato è dato in locazione**, indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione ~~per locazione a soggetti destinatari della procedura esecutiva di sfratto di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"~~ per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

| | |
|---|-----------|
| Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: | 464,81 |
| Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: | 51,65 |
| Canone di locazione totale: | 10.329,14 |

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

Nella **colonna 6**, da compilare solo in taluni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:

- **1** se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** se per l'unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;
- **4** se per l'unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- **5** se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;
- **6** se per l'immobile è locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio è intervenuta la ~~destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di otto mesi a decorrere dal periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2008~~ ~~15 febbraio 2007, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9.~~

Al riguardo vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili"

La **colonna 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'*Elenco codici catastali comunali* presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 9** deve essere indicato, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2008.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà va indicato l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso; pertanto, solo se l'immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI deve essere indicata l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

La colonna deve essere sempre compilata se per l'immobile esposto nel rigo è dovuta l'ICI.

Se, invece, sono stati previsti ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta, nella colonna non va indicato alcun importo. Tali casi di esonero sono quelli eventualmente previsti dal Comune dove è ubicato l'immobile nonché quello disposto dalla norma che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (Art. 1 del Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008).

La colonna può non essere compilata nel caso di immobili condominiali la cui ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati è necessario compilare nell'apposito riquadro i righe B9, B10 e B11, nel modo seguente:

- nella **colonna 1** indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- nella **colonna 2** scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- nella **colonna 6** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione.

5.4

Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Da quest'anno, l'articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta. ~~in sostituzione delle precedenti deduzioni.~~ Tali detrazioni, ~~tuttavia,~~ sono "teoriche" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare, come previsto dall'articolo sopracitato, l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti (vedere in Appendice la tabella 7 - detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, la tabella 8 - detrazioni per redditi di pensione, la tabella 9 - detrazioni per alcuni redditi diversi).

In base al risultato di detto calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Il quadro C è diviso in quattro Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

In questa sezione vanno anche indicate, in presenza di situazioni particolari, le somme percepite quale compenso per lavoro straordinario e premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva;

- nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
- nella terza vanno indicati l'ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute alla addizionale regionale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei **righe da C1 a C3**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.lgs. n. 124 del 1993; nonché l'ammontare imponibi-

In Appendice sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni sul trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

le erogate della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

I righe da **C1 a C3** comprendono tre colonne:

Nella casella di **colonna 1**, dei righe da **C1 a C3**, riportare il codice:

'1' se si indicano **redditi di pensione**; Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) deve riportare il codice 2;

'2' se si indicano **redditi di lavoro dipendente o assimilati**;

'3' se si indicano **compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato** che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2009 nelle quali è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal caso nella colonna 3 deve essere riportata la somma di tali due importi. Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2009 è riportato sia l'ammontare delle ritenute IRPEF, che l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta operata sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.

L'ammontare delle ritenute IRPEF deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C9 del quadro C), e l'addizionale regionale trattenuta deve essere riportata nella colonna 6 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C10 del quadro C).

Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono state pertanto assoggettate a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2009 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2009. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righe da C1 a C3, riportando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e

l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei rigli C9 e C10 del quadro C.

Si ricorda che se i compensi erogati per lavori socialmente utili hanno usufruito del regime agevolato in sede di rilascio del CUD e, pertanto, è stato indicato il codice 3 nella casella di colonna 1, qualora il reddito complessivo del contribuente risulti superiore a euro **9.296,22** al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Inoltre se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE La compilazione della casella di colonna 1 è obbligatoria e, pertanto, il contribuente deve indicarvi uno dei predetti codici.

La casella di **colonna 2**, dei rigli da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili indicando il codice:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Nella **colonna 3** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2009 o del CUD 2008).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, (compensi per lavori socialmente utili) ai fini della compilazione della presente colonna si rinvia alle indicazioni fornite per la compilazione della colonna 1 con riferimento al codice 3.

In presenza di un CUD 2009 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti rigli, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2009. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2009 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2009.

Il **rigo C4** è suddiviso in comprende due colonne:

- nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la detrazione per i lavoratori dipendenti (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008.

Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio;

- nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2009. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Per ulteriori informazioni vedere in appendice la voce "Tassazione lavoro straordinario e premi di produttività"

Il **rigo C5** interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 hanno percepito compensi per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare ovvero per incrementi di produttività e il datore di lavoro ha assoggettato tali compensi ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di euro 3.000, (punti 77 e 78 del CUD 2009 compilati) ovvero ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (punti 77 e 80 del CUD 2009 compilati).

In quest'ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.

La compilazione di questo rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

■ COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i suddetti compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2009 non conguagliati, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 77 ("Totale redditi") anche il punto 78 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 77 (compensi assoggettati ad imposta sostitutiva) risulta superiore a euro 3.000. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per lavoro straordinario ad imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di euro 3.000;
- 2) avere percepito i suddetti compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2009 nel quale risulta compilato oltre al punto 77 ("Totale redditi") anche il punto 78 ("Totale ritenute operate") e l'importo indicato al punto 77 risulta superiore a euro 3.000. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per lavoro straordinaria

- rio ad imposta sostitutiva su un ammontare di compensi eccedenti il limite di euro 3.000;
- 3)** avere percepito i suddetti compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2009, nei quali in tutti o in parte risulta compilato sia il punto 77 che il punto 78 (anche se la somma degli importi presenti nel punto 77 non è superiore a euro 3000) ma il datore di lavoro ha assoggettato detti compensi ad imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2007 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro 30.000 e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti.

In presenza di uno dei sopraelencati casi il contribuente per compilare questo rigo C5 dovrà:

- indicare nella colonna 2 l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta anche compilato il punto 78;
- indicare nella colonna 3 l'importo risultante dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 78 dei CUD 2009;
- barrare la casella di colonna 4, "Tassazione ordinaria", se si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- barrare la casella di colonna 5, "Tassazione sostitutiva", se si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva)

La compilazione delle **colonne 4 e 5** è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

■ COMPILAZIONE FACOLTATIVA

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi di lavoro straordinario, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, hanno la facoltà di optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d'imposta se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1)** avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per lavoro straordinario ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 77 e 78 del o dei CUD 2009 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d'acconto;
- 2)** avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per lavoro straordinario che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 77 e 80 del o dei CUD 2009 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2007 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 30.000. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di euro 3.000) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10%;

Per ulteriori informazioni vedere in appendice la voce "Tassazione lavoro straordinario e premi di produttività"

In presenza del caso di cui al punto 1 (opzione per la tassazione ordinaria) il contribuente per compilare questo rigo C5 dovrà:

- indicare nella colonna 1 l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80;
- indicare nella colonna 2 l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 78 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta anche compilato il punto 78;
- indicare nella colonna 3 l'importo risultante dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 78 dei CUD 2009;
- barrare la casella di colonna 4 "Tassazione ordinaria".

In presenza del caso di cui al punto 2 (opzione per la tassazione sostitutiva) il contribuente per compilare questo rigo C5 dovrà:

- indicare nella colonna 1 l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 80 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80;
- indicare nella colonna 2 l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 78; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 78;
- indicare nella colonna 3 l'importo risultante dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 78 dei CUD 2009;
- barrare la casella di colonna 5 "Tassazione sostitutiva".

■ SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro

In questa sezione, nella **colonna 2** dei **rigi** da **C6 a C8**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2009 o del CUD 2008):

- a)** gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b)** gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c)** i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d)** i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e)** le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f)** le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

ATTENZIONE Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. La casella di **colonna 1** deve essere barrata se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (sopra contraddistinti dalla lettera a).

■ SEZIONE III - Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo C9** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 5 del CUD 2009 o del CUD 2008).

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 6 del CUD 2009 o del CUD 2008).

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili ai fini della compilazione dei righi C9 e C10 si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da C1 a C3.

■ SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'Irpef

Nel **rigo C11** indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Se i redditi sono certificati in un CUD 2009 o del CUD 2008 indicare l'importo del **punto 10**. Se i redditi sono certificati in un CUD 2007 relativo ai redditi del 2007 (cessazione del rapporto di lavoro nel 2007) indicare l'importo del punto 7 bis del CUD 2007.

Nel **rigo C12** indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Se i redditi sono certificati in un CUD 2009 o in un CUD 2008 indicare l'importo del **punto 11**. Se i redditi sono certificati in un CUD 2007 relativo ai redditi del 2007 (cessazione del rapporto di lavoro nel 2007) indicare l'importo del punto 7 del CUD 2007.

Il **rigo C12** è riservato solo ai contribuenti con redditi certificati in un CUD 2007 relativo ai redditi del 2007 (cessazione del rapporto di lavoro nel 2007). Tale rigo deve essere compilato solo se nelle annotazioni del CUD 2007 è indicato un importo per addizionale comunale rimborsato e/o non trattenuto; in tal caso indicare nel rigo detto importo. Si precisa che se nelle annotazioni detto importo è preceduto dal segno "-" deve essere riportato il solo importo senza essere preceduto dal segno "-".

Nel **rigo C13** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (**punto 13** del CUD 2009).

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare nei righi da C8 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F5 del quadro F indicare l'importo sostenuto. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

5.5

Quadro D Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

■ SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I rigi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2008, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Questi proventi, a partire da quest'anno, concorrono alla formazione della base imponibile e dovranno, pertanto, essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72% solo se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione o desumibili da altra documentazione.

Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:

- quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;
- quelli derivanti da interessi riqualificati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
- quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
 - il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
 - il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF;
 - il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- nella **colonna 2**:
 - il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2008 e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o in alternativa il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2008 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
 - il 40% ~~49,72%~~ della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno ~~2008~~ desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, ~~29, 30 e 31~~, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
 - il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2008 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (~~cosiddetta Black list~~), desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34, ~~29, 30 e 31~~, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;

ATTENZIONE *L'elenco dei Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato".*

- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 34 della certificazione degli utili. Si precisa, al fine della compilazione del rigo D1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2008, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
 - il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

- il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del Tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/03.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, evidenziando il codice 8 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Per i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale da indicare nel rigo D3 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Dette detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la determinazione delle stesse dipende dalla situazione reddituale del contribuente. (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D3** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1 per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività.
 - 2 per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
 - 3 per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella **colonna 2** l'importo del reddito percepito nel 2008 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. ~~Da quest'anno~~ Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzo economica di opere dell'ingegno) e il contribuente abbia un'età inferiore a 35 anni (contribuenti nati a partire dal 1° gennaio 1973 compreso) la riduzione verrà operata nella misura del 40%, e non del 25% come normalmente previsto;
- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

Nel **rigo D4** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1 per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
 - 2 per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
 - 3 per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
 - 4 per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
 - 5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
 - 6 per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;
 - 7 – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

I suddetti compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente euro 7.500,00. Per maggiori informazioni vedere in Ap

pendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2008.
Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2008 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Se è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Se è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di euro 7.500,00;
- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.
Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Relativamente alle ipotesi contraddistinte dai codici 1 e 2, il contribuente che ha provveduto ~~negli anni scorsi~~ entro l'anno 2008 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive integrazioni può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione

~~Da quest'anno~~ Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono ~~state~~ previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Dette detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la determinazione delle stesse dipende dalla situazione reddituale del contribuente. (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D5** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1 per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - 2 per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- 3 per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2008;
- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2008 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, ovvero dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da ~~28 a 34, 29, 30 e 31~~ della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list);
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Modello Unico PF;
- il **codice 4** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2008 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2008 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 4** indicare:

- ~~il 40% 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;~~
- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o in alternativa il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2008 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella colonna 5 indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella colonna 7 indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2008 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel rigo D7 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
 - 1 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - 2 per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
 - 3 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2008 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
 - 4 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2008, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, nel rigo D7 colonna 4 deve essere indicato l'importo di euro 1.032,91 (pari a lire 2.000.000);
 - 5 per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
 - 6 per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
 - 7 per le plusvalenze ed altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
 - 8 redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
- nella **colonna 3** indicare:
 - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
 - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- nella **colonna 4** l'importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2002 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono stati oggetto di rimborso nel 2008 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5}{10} \text{ (numero di rate detratte nel 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006)} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti quattro rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

5.6

Quadro E Oneri e spese

Nel **quadro E** indicare:

- nella **sezione I** le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **sezione II** le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento
- nella **sezione IV** le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
- nella **sezione V** le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento;

- nella **sezione VI** i dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione;
 - nella **sezione VII** i dati per fruire di altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per la borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome, per le erogazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova.
- Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2008. Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
- Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1, per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

~~Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E26** sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:~~

- ~~— coniuge;~~
- ~~— figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;~~
- ~~— discendenti dei figli;~~
- ~~— genitori e ascendenti prossimi anche naturali;~~
- ~~— genitori adottivi;~~
- ~~— generi e nuore;~~
- ~~— suocero e suocera;~~
- ~~— fratelli e sorelle, anche unilaterali.~~

ATTENZIONE *Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.*

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei corrispondenti righi del quadro E.

■ SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19 per cento**.

A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2009.

Spese sanitarie

Nei **rigli E1, E2 ed E3** indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2008 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2008 indicate nei rigli E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

A tal fine è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE *Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.*

Nel **rigo E1, colonna 2**, indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E26**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che ~~a decorrere dal 1° luglio 2007~~ la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. ~~Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se l'acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice fiscale né abbia con sé la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 se lo scontrino fiscale rilasciato non è "parlante" a questo deve essere allegata l'attestazione del farmacista in cui vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.~~

ATTENZIONE *Nell'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".*

Nella **colonna 1** di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Nell'ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.

Il **rigo E2** deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è deducibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei **rigi E1** ed **E2** sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.*

Nel **rigo E4** indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto è dovuta la diffe-

renza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento è avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2005, nel 2006 o nel 2007 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2005, nel 2006 o nel 2007);
- il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008 (4, 3 o 2), nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nel caso in cui sono stati compilati due rigi E4 di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Non vanno indicate nei **rigi E1, E2, E3 e E4** le spese sanitarie sostenute nel 2008 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 44 51 del CUD 2009 o al punto 44 ~~33~~ del CUD 2008. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 53 ~~46~~ del CUD 2009 o al punto 46 ~~34~~ del CUD 2008.

Nel **rigo E5** indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dai non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione, che spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2005, nel 2006 e/o nel 2007 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2007 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 55 ~~62~~ del prospetto 730-3/2008 e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2005 e/o nel 2006 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2008. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2009.

Interessi passivi

Nei **rigi** da **E7** a **E11**, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2008 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la co-

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

siddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

ATTENZIONE Nei righe E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Nel **riga E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro ~~3.615,20~~ 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro ~~1.807,60~~ 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere la voce dell'appendice "Rinegoziazione del contratto di mutuo") il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordina-

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

mento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro ~~3.615,20~~ **4.000,00** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Nel **rigo E8** indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Nel **rigo E9** indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28** e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Nel **rigo E10** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Nel **rigo E11** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Premi di assicurazione

Nel **rigo E12** indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E22.

L'importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare **euro 1.291,14**.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese per istruzione

Nel **rigo E13** indicare le spese sostenute nel 2008, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese funebri

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a **euro 1.549,37**.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese per addetti all'assistenza personale

Nel **rigo E15** indicare le spese, per un importo non superiore a **euro 2.100,00**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE Nel rigo E15 vanno comprese le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Nel **rigo E16** indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a **euro 210,00**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il

- codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

ATTENZIONE *Nel rigo E16 vanno comprese le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2009e/o del CUD 2008.*

Spese per intermediazione immobiliare

Nel **rigo E17** indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 1.000,00**. Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000,00 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

ATTENZIONE *Nel rigo E17 vanno comprese le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2009e/o del CUD 2008.*

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Nel **rigo E18** indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 2.633,00**.

La detrazione, sempre entro i predetti limiti, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE *Nel rigo E18 vanno comprese le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.*

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei **rigi E19, E20 e E21** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti rigi della sezione. In questi rigi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 35, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E19. Al riguardo vedere la apposita tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

- **"19"** le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di **euro 103.291,38**. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccogliere sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2007 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

ATTENZIONE *In questi rigi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2008.*

- **"20"** le erogazioni liberali, per un importo non superiore a **euro 2.065,83** a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2008 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- “21” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **euro 1.500,00** effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- “22” i contributi associativi, per un importo non superiore a **euro 1.291,14** versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- “23” le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L’importo di tale erogazione non può superare **euro 2.065,83**;

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- “24” le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- “25” le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.

Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2008, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.

Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- “26” le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-cul-

turale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- **"27"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- **"28"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- **"29"** le spese veterinarie, nel limite massimo di **euro 387,34**, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- **"30"** le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- **"31"** le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga Tali erogazioni devono essere effettuato mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o ~~con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2008.~~*

- **"32"** le spese, fino ad un importo massimo delle stesse di 1000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (anche non di ruolo con incarico annuale) nonché del personale docente presso le università statali. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire o conservare la fattura e ricevuta fiscale dalla quale risultino i propri dati identificativi, compreso il codice fiscale ed la tipologia dell'acquisto
- **"32"** le spese, nel limite massimo di **euro 500,00**, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2009.

- **“33”** le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico.
 La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 250,00** e, entro tale limite, può essere fruita anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
 Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il suddetto limite di euro 250,00.
 Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009.
 Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria.
 Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria da cui risulti:
- la ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il *logos* distintivo dell’impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
 - la descrizione delle caratteristiche del trasporto;
 - l’ammontare dei corrispettivi dovuti;
 - il numero progressivo;
 - la data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.
- Nel caso di titolo di viaggio nominativo dallo stesso deve risultare la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta. Inoltre, se il contribuente ha richiesto la fattura al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data di pagamento lo stesso deve conservare tale documentazione; in mancanza di quest’ultima la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento.
 Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un suo familiare a carico.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2009.

- **“34”** le spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, la relativa spesa può sempre essere dedotta dal reddito di quest’ultimo, ~~ma il familiare di cui risulta a carico non può godere del beneficio fiscale della detrazione.~~

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2009.

- **“35”** gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice ~~33~~ 35 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o con il codice ~~35~~ 33 nelle annotazioni del CUD 2008.

- **“34”** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

ATTENZIONE in questi righi vanno comprese anche le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD, in particolare si precisa che nel CUD 2009 sono riportate con il codice 33 insieme alle spese relative agli “Altri oneri detraibili”, mentre nel CUD 2008 sono riportate con il codice 27.

■ SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE Non devono essere riportati, ai fini del riconoscimento della deduzione, nei righi da E22 a E32 gli oneri deducibili considerati dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel punto 44 ~~37~~ del CUD 2009 o nel punto 37 del CUD 2008 nonché nel punto 45 ~~38~~ del CUD 2009 o nel punto 38 del CUD 2008. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 46 ~~39~~ del CUD 2009 o al punto 39 del CUD 2008 si rinvia alle istruzioni dei righi da E28 a E 32.

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza

Nel rigo E22, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2008 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel **rigo E23** indicare:

- nella **colonna 1** il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all'importo indicato nella colonna 2;
- nella **colonna 2** gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Nel **rigo E24** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E25** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di **euro 1.032,91**.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E26** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che ~~a decorrere dal 1° luglio 2007~~ la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. ~~Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se l'acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice fiscale né abbia con sé la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 se lo scontrino fiscale rilasciato non è "parlante" a questo deve essere allegata l'attestazione del farmacista in cui vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.~~

Le spese indicate in questo ~~mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al~~ rigo E26 sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:-

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE *Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righe E1, E2, E3 e E4.*

Altri oneri deducibili

Nel rigo **E27** indicare tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righe contraddistinti dai relativi codici. Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute per un ~~Detti contributi sono deducibili nel limite di importo complessivo non superiore a~~ euro 3.615,20 ~~2.065,83~~

La deduzione spetta anche ~~per quanto se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1 per la sola parte da queste ultime non dedotta;~~

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro;

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili"

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.

Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

ATTENZIONE Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E28 a E32 ~~quando se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione.~~ Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 in cui non sia certificato alcun importo al punto 39 del CUD 2009 o al punto 39 del CUD 2008.

A partire dall'anno di imposta 2007 il Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005 ha modificato la disciplina fiscale della previdenza complementare. Con riferimento alla deducibilità dei

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo ~~contributi~~ per un importo non superiore ad **euro 5.164,57**.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Si precisa, infine, che per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo di cui si chiede la deduzione, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2009 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2009 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2009.

Il **rigo E28** è riservato all'indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali i dati sono quelli riportati nei punti 45 ~~38~~ e 46 ~~39~~ del CUD 2009 se è indicato il codice 1 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni CUD 2009.

Si fa presente che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 ~~38~~ del CUD 2009. Qualora risulti compilato il punto 48 ~~41~~ del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 45 ~~38~~ diminuito dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009;
- nella **colonna 2** indicare l'ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione; pertanto riportare l'importo del punto 46 ~~39~~ del CUD 2009, nonché le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 48 ~~41~~ del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 46 ~~39~~ diminuito dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009.

Il **rigo E29** è riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2008, ovvero ai quei soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 ~~38~~ e 46 ~~39~~ del CUD 2009 se è indicato il codice 3 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E29 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 ~~38~~ del CUD 2009 ;
- nella **colonna 2** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 46 ~~39~~ del CUD 2009 .

Il **rigo 30** è riservato all'indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 ~~38~~ e 46 ~~39~~ del CUD 2009 se è indicato il codice 2 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E30 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 ~~38~~ del CUD 2009;
- nella **colonna 2** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 46 ~~39~~ del CUD 2009.

Il **rigo E31** è riservato all'indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e pertanto il punto 48 ~~44~~ del CUD 2009 è compilato, indicare:

- nella **colonna 1** l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009;
- nella **colonna 2** l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009.

Il **rigo E32** è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E28 .

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 ~~38~~ e 46 ~~39~~ del CUD 2009 se è indicato il codice 4 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009 . Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E32 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 ~~38~~ del CUD 2009 ;
- nella **colonna 2** riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2009 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- nella **colonna 3** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 46 ~~39~~ del CUD 2009.

■ SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2008 o negli anni precedenti, relative

– alla ristrutturazione di immobili;

– all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. ~~se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro il 30 giugno 2008.~~

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Condizioni e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;

– altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può

essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La detrazione d'imposta è pari:

- al **36 per cento** per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute nel 2007 e nel 2008;
- al **41 per cento** per le spese sostenute nell'anno ~~1998 e~~ 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Si fa presente che per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2008 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2007 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2006, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura:

- del **36 per cento** se il rogito è avvenuto nel 2008, ovvero, con riferimento agli anni passati, negli anni dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ovvero dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 se i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
- del **41 per cento** se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2008, ovvero, con riferimento agli anni passati, negli anni dal 2003 ~~2004, 2005, e nel~~ al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2002 al 2006 e non anche per quelle sostenute nel 2007 e nel 2008.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro **77.468,53** per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro **100.000,00** per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione deve essere stata ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile

Compilazione dei rigi da E33 a E36

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

Per la compilazione dei rigi da **E33 a E36** seguire le seguenti istruzioni:

- nella **colonna 1** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell'anno 2006, indicare il **codice 1** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il **codice 2** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 è stato indicato il codice 3;
- nella **colonna 3** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- nella **colonna 4** indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2008 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso nell'anno in cui si chiede di fruire della detrazione in tale anno;
 - "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato dal nel corso del 2008 ~~1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007~~;
- sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito è stato stipulato nel 2008 dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
- nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne **5, 6 e 7** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne, infatti, sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2008 o hanno rideterminato negli anni ~~2003~~, 2004, 2005, 2006 o 2007, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

In particolare:

- nella **colonna 5** indicare il codice:
 - "1" nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
 - "2" nel caso in cui il contribuente abbia compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2008 ed intenda rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero aveva compiuto 80 anni nell'anno ~~2005~~, 2006 o 2007 ed aveva rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
 - "3" nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno ~~2005~~ 2006 o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;

- nella **colonna 6** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 7** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 8** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2008, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2004 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 9** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.

Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,53 (codice '2' in colonna 4) o euro 48.000,00 (codice '4' in colonna 4).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione.

- Esempio 1** *Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2008 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

| SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36% | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|------|-----------------------|---------|---|----|---------|-----------|
| E25 | Anno | Periodo | Codice fiscale | Vedere istruzioni | Situazioni particolari | | | N. rate | | | Importo | |
| | | | | | Codice | Anno | Rideterminazione rate | 3 | 5 | 10 | | |
| 1 | 2002 | 2 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.000,00 |

- Esempio 2** *Esempio di compilazione per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell'anno 2006, ha optato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2006 per la rideterminazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

| SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36% | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|------|-----------------------|---------|---|----|---------|---|-----------|
| E25 | Anno | Periodo | Codice fiscale | Vedere istruzioni | Situazioni particolari | | | N. rate | | | Importo | | |
| | | | | | Codice | Anno | Rideterminazione rate | 3 | 5 | 10 | | | |
| 1 | 2002 | 2 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10.000,00 |

- Esempio 3** *Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007, e intende rideterminare ha rideterminato in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione relativa ai redditi 2006 aveva già rideterminato in cinque rate.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

| SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36% | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|------|-----------------------|---------|---|----|---------|---|-----------|
| E25 | Anno | Periodo | Codice fiscale | Vedere istruzioni | Situazioni particolari | | | N. rate | | | Importo | | |
| | | | | | Codice | Anno | Rideterminazione rate | 3 | 5 | 10 | | | |
| 1 | 2002 | 2 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 10.000,00 |

- Esempio 4** *Esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un'età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

| SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36% | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|------|-----------------------|---------|---|----|---------|---|-----------|
| E25 | Anno | Periodo | Codice fiscale | Vedere istruzioni | Situazioni particolari | | | N. rate | | | Importo | | |
| | | | | | Codice | Anno | Rideterminazione rate | 3 | 5 | 10 | | | |
| 1 | 2002 | 2 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 10.000,00 |

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2008 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento. Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti:

- Esempio 1** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 9 è di euro 10.000,00.
- Esempio 2** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 8.000,00**, dato dalla seguente operazione:
 $48.000,00$ (limite massimo) - $40.000,00$ (somma complessiva sostenuta negli anni 2006 e 2007).
- Esempio 3** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 48.000,00**. Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:
 $48.000,00$ (limite massimo) - $30.000,00$ (somma complessiva sostenuta nel 2007) = $18.000,00$.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2008 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

■ SEZIONE IV - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2008 per le quali spetta la detrazione d'imposta del **20 per cento**. A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 3, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2009.

In questa sezione vanno riportati anche gli importi delle spese per le quali spetta la detrazione del 20 per cento indicati nelle annotazioni del CUD 2009.

Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Nel **rigo E37, colonna 1**, indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00 per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico, nonché predisporre un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

~~Spese per acquisto apparecchi televisivi e digitali~~

~~Nel **rigo E37, colonna 2**, indicare le spese sostenute nel corso del 2007 per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato e cioè di un apparecchio adatto alla ricezione dei segnali televisivi digitali. Sul sito www.comunicazioni.it è pubblicato l'elenco aggiornato di tali apparecchi.~~

~~L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00.~~

~~Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere in regola per l'anno 2007 con il pagamento del canone di abbonamento televisivo RAI e deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i propri dati identificativi e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio acquistato.~~

~~Si fa presente che la detrazione non può essere riconosciuta agli abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta usufruendo gli stessi per l'acquisto dei sopracitati apparecchi televisivi del contributo previsto nella legge finanziaria per il 2006 (Art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).~~

Spese per acquisto motori ad elevata efficienza

Nel **rigo E37, colonna 2**, indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell'allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008.

Detto decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall'articolo 3 del decreto stesso, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella.

L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00. ~~per ciascun motore.~~

Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura, contenente l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.

È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2009 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

Spese per acquisto variatori di velocità

Nel **rigo E37, colonna 3**, indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l'acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).

Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall'articolo 6 del decreto stesso, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella.

L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00 per ciascun variatore. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un ~~motore~~ apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo

ATTENZIONE: Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensivi di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati nell'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica.

Ulteriore condizione per fruire dell'agevolazione è redigere la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere i dati identificati del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonchè il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

insieme alla copia dell'attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere stata trasmessa all'ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. La trasmissione può avvenire tramite raccomandata, ovvero attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica;

~~— conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore. —~~

~~Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.~~

Compilazione dei righi da E38 a E40

Nella colonna 1 indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato.

In particolare:

"1" - Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ~~ad esempio~~ in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

"2" Interventi sull'involucro degli edifici esistenti

Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi

si, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008.

"3" Installazione di pannelli solari

Sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

"4" Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.

Nella **colonna 2** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese:

Nella **colonna 3** barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008:

Nella **colonna 4** indicare il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso all'ENEA, per conto del dichiarante, la documentazione necessaria per il riconoscimento del beneficio. Questa colonna non va compilata se la documentazione viene trasmessa dal dichiarante:

Nella **colonna 5** indicare il numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione. Si ricorda che per le spese sostenute a partire dall'anno 2008 la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta del numero di rate è irrevocabile.

Se le spese sono state sostenute nell'anno 2007 e, pertanto, la detrazione poteva essere ripartita solo in tre rate, indicare nella presente colonna il numero 3.

Nella **colonna 6** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2008.

Pertanto, se le spese sono state sostenute nel 2007 indicare il numero 2; se, invece le spese sono state sostenute nel 2008 indicare il numero 1;

Nella **colonna 7** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell'intervento:

- **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1")**: l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 181.818,18** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;
- **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e Installazione di pannelli solari (codice "3")**: l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 109.090,90** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
- **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4")** l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 54.545,45** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00;

Spese per la riqualificazione energetica

Nel rigo E38 colonna 1, indicare le spese sostenute nel corso del 2007 per la riqualificazione energetica.

Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. L'indice di prestazione energetica va calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole unità che lo compongono ed è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato C, numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 181.818,18 euro. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite massimo di 100.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo non superiori a 33.333,00 euro.

Spese per interventi sull'involucro degli edifici

Nel rigo E38, colonna 2, indicare le spese sostenute nel corso del 2007 per interventi sull'involucro degli edifici. Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della tabella 3 di cui all'art. 1, comma 23 della legge finanziaria per il 2008 che sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.296.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20.000,00 euro.

Spese per l'installazione di pannelli solari

Nel rigo E38, colonna 3 indicare le spese sostenute nel corso del 2007 per l'installazione di pannelli solari. Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la pro-

~~duzione di acqua calda ad uso domestico.~~

~~L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20.000,00 euro.~~

Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione

Nel rigo E38, colonna 4 indicare le spese sostenute nel corso del 2007 per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 54.545,45 euro. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione entro il limite di 30.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 10.000,00 euro.

■ SEZIONE VI - Detrazioni per canoni di locazione

RIGO E41 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Il rigo **E41** deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei sottoelencati casi:

avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

avere stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionali);

avere un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per compilare il rigo indicare:

- nella **colonna 1** (tipologia) il codice:

'1' se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 1

'2' se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 2

'3' se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 3;

Qualora nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni identificate con codici differenti occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

- nella **colonna 2** (N. di giorni) il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 3** (Percentuale) la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto indicare '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti. In particolare:

se il caso è quello individuato dal codice '1' la detrazione spettante è:

– di **euro 300,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– di **euro 150,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

se il caso è quello individuato dal codice '2' la detrazione spettante è:

– di euro **495,80** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– di euro **247,90** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

se il caso è quello individuato dal codice '3' la detrazione spettante è:

– di euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell'anno 2008 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno in corso anche per gli anni 2009 e 2010.

ATTENZIONE *Le detrazioni sopra indicate non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più rigi E41 utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei rigi non può essere superiore a 365 giorni.*

- nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E39.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 - euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.
- Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Il rigo E40 deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti caso popolari non possono beneficiare della detrazione).

Per compilare il rigo indicare:

- nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà '100' perché la detrazione spetta per intero.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E40.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 - euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.
- Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

RIGO E42 - Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il rigo E42 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2006, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Per compilare il rigo indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- **euro 991,60** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- **euro 495,80** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Detrazione d'imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale

Il rigo E42 deve essere compilato dai giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si precisa che è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione prevista è di euro 991,60 e verrà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale solo se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, potrà essere fruita oltre che per l'anno 2007 anche per gli anni 2008 e 2009.

Per compilare il rigo indicare:

- nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
 - nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42.
- In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

ATTENZIONE La detrazione sopra indicata non è cumulabile con quelle del rigo E41 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più rigi utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei rigi compilati non può essere superiore a 365 giorni.

ATTENZIONE Le detrazioni di cui ai rigi E39, E40, E41 e E42 non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole compilando il rigo che interessa. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più rigi. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 1 dei rispettivi rigi non può essere superiore a 365 giorni.

■ Sezione VII - altre detrazioni

Nel rigo E43 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Nel rigo E44 - Altre detrazioni:

indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

5.7

Quadro F Acconti, ritenute ed eccedenze

■ Sezione I - Acconti Irpef relativi al 2008

Nel rigo F1 indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2008, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

ATTENZIONE I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef ed alla propria addizionale comunale all'Irpef.

Se il contribuente nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2008, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel rigo F1, colonna 1, l'importo del punto 21 del CUD 2009 o del punto ~~11~~ del CUD 2008;
- nel rigo F1, colonna 2, l'importo del punto 22 del CUD 2009 o del punto ~~12~~ del CUD 2008;

Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'Irpef eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

- nel rigo F1, colonna 3, l'importo del punto 24 del CUD 2009;
- nel rigo F1, colonna 4, l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2008.

Poiché in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, qualora anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2009 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta. L'ammontare degli acconti Irpef e addizionale comunale relativi al 2008 relativi al dichiarante e al coniuge, da quest'anno, sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2009.

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

■ Sezione II - Altre ritenute subite

Nel rigo F2 indicare:

- nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali di

verse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento);

- nella **colonna 4**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
- nella **colonna 5**, le ritenute all'Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Tali informazioni sono desumibili dalle annotazioni del **CUD 2009**. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3;
- nella **colonna 6**, l'addizionale regionale all'Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Tali informazioni sono desumibili dalle annotazioni del **CUD 2009**. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

■ Sezione III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Nel **rigo F3** indicare:

- nella **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2008) ovvero dal punto 26 del CUD 2009 o ~~dal punto 14~~ del CUD 2008 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2008 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
 - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare l'importo comunicato;
 - se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l'importo inferiore (es: 800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- nella **colonna 2** l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;
- nella **colonna 3** l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2008), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2008;
- nella **colonna 4** l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Nel **rigo F4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- nella **colonna 2** l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 27 del CUD 2009 o ~~dal punto 15~~ del CUD 2008 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2008). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- nella **colonna 3** l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24;
- nella **colonna 4** l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 28 del CUD 2009 o ~~dal punto 16~~ del CUD 2008 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2008). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 4 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 5 di questo rigo F4 riportare l'eventuale credito addizionale comunale utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- nella **colonna 5** l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

■ Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Nel **rigo F5** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;
- nella **colonna 2** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 3** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 4** l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

■ Sezione V - Trattenute del saldo dovuto per il 2008 e degli eventuali acconti relativi al 2009

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione"

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F6**.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2009, deve indicare nella **colonna 2** del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2009 e non barrare la casella 1.

Inoltre, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto addizionale comunale deve barrare l'apposita **casella 3** del rigo F6.

Se invece ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2009, deve indicare nella **colonna 4** del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2009 e non barrare la casella 3.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e per la prima rata di acconto Irpef nonché per l'acconto dell'addizionale comunale, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 5** del rigo F6.

In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari al 0,50 per cento mensile.

■ Sezione VI – Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei Comuni che, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2008 e/o per il 2009, hanno stabilito una soglia di esenzione (o un'aliquota agevolata) con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare ovvero al calcolo dell'ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito detta soglia esenzione (o l'aliquota agevolata).

Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" (area tematica: "Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all'Irpef").

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm>

Con la compilazione del **rigo F7** e/o del **rigo F8** il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista qualora il suo reddito imponibile risultasse in sede di dichiarazione inferiore o uguale alla soglia di esenzione.

Compilare il **rigo F7** indicando nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2008.

Compilare il **rigo F8** indicando nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2009.

~~Qualora, invece, il comune abbia deliberato l'applicazione di una aliquota agevolata per l'anno 2008 con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione indicare nella **colonna 2** tale aliquota.~~

■ Sezione VII - Dati da indicare nel mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2009 integrativo e, che nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio è stato indicato il codice '1'.

Nel **rigo F9** indicare:

- nella **colonna 1** l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 44, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 52, colonna 4, del 730-3/2009;
- nella **colonna 2** l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 45, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 53, colonna 4, del 730-3/2009;
- nella **colonna 3** l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 46, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 54, colonna 4, del 730-3/2009.

Nel **rigo F10** indicare:

- nella **colonna 1** ~~riportare~~ l'ammontare del credito Irpef indicato nella colonna 3 del rigo 44 (ovvero nella colonna 3 del rigo 52 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2009 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 44 del Mod. 730-3/2009 originario è indicato un credito Irpef di euro 100 ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a euro 60, riportare in questa colonna 3 l'importo di euro 60;
- nella **colonna 2** ~~riportare~~ l'ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 45 (ovvero nella colonna 3 del rigo 53 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2009 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI;
- nella **colonna 3** ~~riportare~~ l'ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 3 del rigo 46 (ovvero nella colonna 3 del rigo 54 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2009 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI.

Sezione - VIII – Altri Dati

Il **rigo F11** deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2008 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 32 e/o punto 37 del CUD 2009 compilati).

Nella **colonna 1** deve essere indicato l'importo dell'ulteriore detrazione per figli a carico rimborsato dal sostituto risultante dal punto 32 del CUD 2009.

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo della detrazione per canoni di locazione rimborsato dal sostituto risultante dal punto 37 del CUD 2009.

Il **rigo F12** deve essere compilato dai contribuenti che, con riferimento all'anno d'imposta 2007, hanno indebitamente fruito, per sé ed eventualmente per i familiari a carico, del "Bonus Fiscale" ed hanno l'obbligo, pertanto, di restituire le relative somme.

Nella colonna di questo rigo deve essere indicato l'importo che deve essere restituito.

5.8**Quadro G
Crediti
d'imposta**

In questo quadro vanno indicati i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il rigo G1 deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel **rigo 59** del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2008, ovvero quello indicato nel **rigo RN39**, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2008, persone fisiche;

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa"

- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel **2008**, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- che nel periodo compreso tra il 1° gennaio **2008** e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data di acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;

- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo G2** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

Sezione II - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nel **rigo G3** deve essere indicato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2008, come previsto dall'art. 2 della legge n. 244/2008.

Nello stesso rigo deve essere indicato il residuo per l'incremento dell'occupazione spettante ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, hanno incrementato entro tale periodo il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In questo rigo **G3**, si compone composto di due tre colonne, indicare:

Nel rigo **G3** indicare:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel **rigo 60** del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2008, ovvero quello indicato nel **rigo RN39**, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2008, persone fisiche;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2008 ai sensi della sopracitata Legge n. 244/2008.
- nella **colonna 3** il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Sezione III - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state

pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2008 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel **rigo G4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 11 allegata in Appendice;
- nella **colonna 2** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2008 indicare "2008";
- nella **colonna 3** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2008 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2009 o nel CUD 2008 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4** le imposte pagate all'estero che si sono rese definitive a partire dal 2008 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2006 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cui euro 200 resa definitiva entro il 31/12/2007 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2008) ed euro 100 resa definitiva entro il 31/12/2008, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di euro 100 relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2008. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2009 o nel CUD 2008 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5** il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2006 detto importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2007-PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2007; per l'anno 2007 detto importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2008-PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2008;
- nella **colonna 6** l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2006 tale dato è desumibile dal rigo RN7 (ovvero dal rigo RN18, col. 3 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del mod. UNICO-PF 2007 o dal rigo 13 del mod. 730-3/2007; per l'anno 2007 tale dato è desumibile dal rigo RN5 (ovvero dal rigo RN18, col. 3 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del mod. UNICO Persone Fisiche 2008 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2008;
- nella **colonna 7** l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2006 tale dato è desumibile dal rigo RN17 (ovvero dal rigo RN18, col. 7, nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO-PF 2007 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2007; per l'anno 2007 tale dato è desumibile dal rigo RN25 (ovvero dal rigo RN18, col. 7 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2008 o dal rigo 27 del Mod. 730-3/2008;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo G4 del mod. 730/2008 o rigo F8 del mod. 730/2007, ovvero quadro CR Sez. I del Mod. UNICO-PF).

~~Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2006~~

~~I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2007 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 56 (o 57 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.~~

~~I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2007 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2007. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.~~

~~Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2005.~~

~~I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F del modello 730/2006. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.~~

~~I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2006. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.~~

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

~~L'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2006 per la parte d'imposta resasi definitiva.~~

~~Credito già utilizzato nel mod. 730/2006~~

~~Se nella dichiarazione mod. 730/2006 è stato compilato un rigo F8 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 48 (o 49 per il coniuge) del mod. 730/3/2006, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.~~

~~Credito già utilizzato nel mod. 730/2007~~

~~Se nella dichiarazione mod. 730/2007 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 56 (o 57 per il coniuge) del mod. 730/3/2007, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.~~

~~iti prodotti in anni diversi.~~

ATTENZIONE Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

5.9

Quadro I ICI

Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2009 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2009 mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per l'esercizio di tale facoltà è necessario compilare il presente quadro I.

Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.

A tal fine compilare:

- la **casella 1**, barrandola, se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI;
- la **casella 2**, indicandovi l'importo dell'eventuale credito risultante dalla presente dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell'ICI dovuta per l'anno 2009.

Tale importo può essere inferiore o uguale all'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente per il pagamento dell'ICI con il modello F24 oltre ad utilizzare tale credito dovrà effettuare per la restante parte dell'ICI dovuta, un versamento.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla presente dichiarazione ai fini del pagamento dell'ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca ovvero all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'ICI potrebbe non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel presente quadro I in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza Mod. 730/3/2009 righe 67 (credito Irpef), 68 (credito addizionale regionale) e 69 (credito addizionale comunale). Nei suddetti righe sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

Si riportano di seguito i termini per il versamento dell'ICI:

- entro il 16 giugno deve essere effettuato il pagamento dell'acconto;
- entro il 16 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo.

È in facoltà del contribuente effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

5.10

Quadro R
Richiesta
Bonus Fiscale

Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per richiedere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il Bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1/10/2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Possano richiedere il Bonus fiscale i contribuenti che:

- ▲ nell'anno d'imposta 2006, hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, taluni redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- ▲ nell'anno 2006 indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, hanno avuto un'imposta netta pari a zero;
- ▲ nell'anno d'imposta 2006 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000;
- ▲ non hanno già fruito del bonus fiscale per sé e/o per i familiari a carico tramite il sostituto d'imposta;
- ▲ con riferimento ai redditi del 2007 sono obbligati ovvero hanno interesse a presentare la dichiarazione;
- ▲ nell'anno d'imposta 2006 non sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti.

Le suddette condizioni non sono alternative e, pertanto, devono risultare tutte presenti.

Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell'anno 2006. Qualora il familiare, in tale anno, sia stato a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari.

Per fruire di detta agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione è necessario compilare il quadro "R" osservando le seguenti istruzioni:

- Se il bonus spetta solo per il dichiarante: indicare il codice 1 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva", mentre i righe da R1 a R6 non devono essere compilati. La somma che verrà riconosciuta sarà pari a euro 150.
- Se il bonus spetta oltre che per il dichiarante anche per i familiari a carico: indicare il codice 1 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva" e compilare nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" il rigo o i righe da R1 a R6 che interessano a seconda se il bonus spetta anche per il coniuge e/o per i figli a carico nel 2006. La somma che verrà riconosciuta sarà pari a euro 150 maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare da riportare alla percentuale di deduzione.
- Se il bonus spetta oltre che per il dichiarante anche per i familiari a carico ma lo stesso è stato fruito solo per sé tramite il sostituto d'imposta e non anche per i familiari a carico: indicare il codice 2 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva" e compilare nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" il rigo o i righe da R1 a R6 che interessano a seconda se il bonus spetta anche al coniuge e/o ai figli a carico nel 2006. La somma che verrà riconosciuta sarà di 150 euro per ciascun familiare a carico.

Si fa presente che con la compilazione della casella presente nel riquadro "Dichiarazione Sostitutiva" si attesta di essere in possesso, per l'anno 2006, dei requisiti previsti dalla norma per fruire del bonus fiscale e di rientrare tra le categorie individuate dal decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'Economia e Finanze.

Nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" il rigo R1 è riservato all'indicazione delle informazioni relative al coniuge a carico.

Se il bonus è chiesto per il coniuge: barrare la casella 'C' e scrivere il codice fiscale del coniuge.

Se il bonus è chiesto per il figlio o altro familiare a carico compilare i righe da R2 a R6 barrando la casella del relativo rigo e indicando il codice fiscale del familiare a carico.

Nel rigo da R3 a R6 barrare la casella 'F' se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo. Barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Nella casella "Codice fiscale" scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o degli altri familiari a carico.

Nella casella "Percentuale" indicare, per ogni familiare a carico, la percentuale di deduzione spettante nell'anno 2006. Se per l'anno d'imposta 2006 è stata presentata la dichiarazione dei redditi riportare in tale casella la percentuale indicata nella corrispondente casella del prospetto familiari a carico di tale dichiarazione presentata nell'anno 2007.

Si precisa che la percentuale di spettanza del "Bonus Fiscale" è riferita alla percentuale di deduzione per tali familiari fruita nell'anno di imposta 2006.

Qualora, sempre nell'anno 2006, con riferimento a un familiare siano stati compilati due righe perché è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della deduzione, nel quadro "R" con riferimento a questo familiare deve essere compilato un solo rigo indicando la media ponderata della percentuale nella relativa casella.


La percentuale media ponderata deve essere così determinata:

(Percentuale 1° periodo X n. mesi 1° periodo) + (Percentuale 2° periodo X n. mesi 2° periodo)

 n. mesi 1° periodo + n. mesi 2° periodo

Ad esempio, se con riferimento al medesimo figlio nel prospetto dei familiari a carico del mod. 730/2007 (o del mod. UNICO PF 2007), sono stati compilati due righe di cui nel primo rigo i mesi a carico sono tre e la percentuale è pari al 50% e nel secondo rigo i mesi a carico sono nove e la percentuale è pari al 100%, la percentuale media ponderata da indicare nella casella "Percentuale" del quadro "R" è pari al risultato della seguente operazione:

$$\frac{(50 \times 3) + (100 \times 9)}{12 + 12} = \frac{150 + 900}{24} = \frac{1050}{24} = 87,50$$



MODELLO GRATUITO

| CONTRIBUENTE | | Dichiarante | Coniuge dichiarante | Dichiarazione congiunta | Rappresentante o tutore |
|--|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | | <input type="text"/> | Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 integrativo (vedere istruzioni) | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE |

DATI DEL CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) _____ NOME _____ SESSO (M o F) _____

DATA DI NASCITA: GIORNO _____ MESE _____ ANNO _____ COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA _____ PROVINCIA (sigla) _____

STATO CIVILE

(barrare la relativa casella) CELIBE/NUBILE 1 CONIUGATO/A 2 VEDOVO/A 3 SEPARATO/A 4 DIVORZIATO/A 5 TUTELATO/A 7 MINORE 8

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE _____ PROVINCIA (sigla) _____ C.A.P. _____

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) _____ INDIRIZZO _____ NUM. CIVICO _____

Da compilare solo se variata dal 1/1/2008 alla data di presentazione della dichiarazione

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

TELEFONO PREFISSO _____ NUMERO _____ CELLULARE _____ DATA DELLA VARIAZIONE: GIORNO _____ MESE _____ ANNO _____

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _____

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2008

COMUNE _____ PROVINCIA (sigla) _____

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2008

COMUNE _____ PROVINCIA (sigla) _____

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2009

COMUNE _____ PROVINCIA (sigla) _____

DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

COGNOME (o Ufficio) _____ NOME _____

CODICE FISCALE _____ COMUNE _____ PROV. _____

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) _____ INDIRIZZO _____ NUM. CIVICO _____

FRAZIONE _____ C.A.P. _____

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

| | | CODICE FISCALE | | | MESI A CARICO | | | MINORE DI 3 ANNI | | | % | | | Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|---------------|--|--|------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| BARRARE LA CASELLA | | (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C = Coniuge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 = Primo figlio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F = Figlio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A = Altro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D = Figlio disabile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | F1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTERA IL CONGUAGLIO

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE _____ CODICE FISCALE _____ COMUNE _____

PROV. _____ TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) _____ INDIRIZZO _____ NUM. CIVICO _____ C.A.P. _____

FRAZIONE _____ NUMERO DI TELEFONO / FAX _____ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _____ CODICE SEDE _____

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

| N. ORD. | REDDITO DOMINICALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSESSO | | CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CASI PARTICOLARI | CONTINUAZIONE (*) |
|---------|--------------------|--------|-----------------|----------|---|--|------------------|--------------------------|
| | | | | GIORNI | % | | | |
| A1 | ,00 | | ,00 | | | ,00 | | <input type="checkbox"/> |
| A2 | ,00 | | ,00 | | | ,00 | | <input type="checkbox"/> |
| A3 | ,00 | | ,00 | | | ,00 | | <input type="checkbox"/> |
| A4 | ,00 | | ,00 | | | ,00 | | <input type="checkbox"/> |
| A5 | ,00 | | ,00 | | | ,00 | | <input type="checkbox"/> |

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI**SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI**

| N. ORD. | 1 | RENDITA | 2 | UTILIZZO | 3 | | 5 | CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni) | 6 | CASI PARTICOLARI | 7 | CONTINUAZIONE (*) | 8 | CODICE COMUNE | 9 | ICI dovuta per il 2008 | |
|---------|---|---------|---|----------|--------|---|---|--|---|---------------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | | GIORNI | % | | | | | | | | | | | |
| B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEZIONE II - DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

| N. Ord. di riferimento | Modello n. | DATA | Estremi di registrazione del contratto di locazione | | CODICE UFFICIO | Anno di presentazione dichiarazione I.C.I. |
|------------------------|------------|------|---|--|----------------|--|
| | | | NUMERO | | | |
| B9 | | | | | | |
| B10 | | | | | | |
| B11 | | | | | | |

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE È RAPPORATA AL PERIODO DI LAVORO**

| C1 | 1 | Tipologia reddito | 2 | Indeterminato/ Determinato | 3 | REDDITO | C2 | 1 | Tipologia reddito | 2 | Indeterminato/ Determinato | 3 | REDDITO | C3 | 1 | Tipologia reddito | 2 | Indeterminato/ Determinato | 3 | REDDITO | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|-------------------------------|---|---------|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---------|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|--|---|---------------------|--|---|----------------------|--|---|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni) | | | | | | | | | | | | 1 | Lavoro dipendente | | 2 | Pensione | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività | | | | | | | | | | | | 1 | IMPORTI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA | | 2 | IMPORTI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA | | 3 | RITENUTE OPERATE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA | | 4 | OPZIONE O RETTIFICA | | 5 | Tassazione ordinaria | | 6 | Tassazione sostitutiva | |

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE NON È RAPPORATA AL PERIODO DI LAVORO

| C6 | 1 | Vedere istruzioni | 2 | REDDITO | C7 | 1 | Vedere istruzioni | 2 | REDDITO | C8 | 1 | Vedere istruzioni | 2 | REDDITO |
|----|---|-------------------|---|---------|----|---|-------------------|---|---------|----|---|-------------------|---|---------|
| C6 | | | | | | | | | | | | | | |
| C7 | | | | | | | | | | | | | | |
| C8 | | | | | | | | | | | | | | |

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

| C9 | RITENUTE IRPEF | C10 | RITENUTE ADD.LE REGIONALE |
|-----|----------------|-----|---------------------------|
| C9 | | | |
| C10 | | | |

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

| C11 | RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2008 | C12 | RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2008 | C13 | RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2009 |
|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| C11 | | | | | |
| C12 | | | | | |
| C13 | | | | | |

QUADRO D ALTRI REDDITI**SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI**

| D1 | UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI | TIPO DI REDDITO | 2 | REDDITI | 4 | RITENUTE |
|----|---|-----------------|---|---------|-------|----------|
| | | | | | | |
| D1 | | | | | | |
| D2 | ALTRI REDDITI DI CAPITALE | | | | | |
| D3 | COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE | | | | | |
| D4 | REDDITI DIVERSI | 1 | 2 | 3 | SPESE | 4 |
| D5 | REDDITI DIVERSI PER I QUALI È PREVISTA LA DETRAZIONE | | | | | |

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

| D6 | Redditi percepiti da eredi e legatari | 1 | Tipo di reddito | 2 | Opzione per la tassazione ordinaria | 3 | Anno | 4 | Reddito | 5 | Reddito totale del deceduto | 6 | Quota delle imposte sulle successioni | 7 | Ritenute |
|----|--|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|------|---|---------|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| D6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| D7 | Imposte ed oneri rimborsati nel 2008 e altri redditi a tassazione separata | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------|---|-----|---|--|
| E1 | SPESE SANITARIE | 1 | DETERMINATE PATOLOGIE | 2 | E10 | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | |
| E2 | SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni) | | | | E11 | INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI | |
| E3 | SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP | | | | E12 | ASSICURAZIONI SULLA VITA, GLI INFORTUNI, L'INVALIDITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA | |
| E4 | SPESE PER VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP (vedere istruzioni) | | | | E13 | SPESE DI ISTRUZIONE | |
| E5 | SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA (vedere istruzioni) | | | | E14 | SPESE FUNEBRI | |
| E6 | TOTALE SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | | | E15 | SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE | |
| E7 | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE | | | | E16 | SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI (PALESTRE, PISCINE ED ALTRE STRUTTURE SPORTIVE) | |
| E8 | INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI | | | | E17 | SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE | |
| E9 | INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO | | | | E18 | SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE | |
| E19 | ALTRI ONERI (vedere istruzioni) | | | | E20 | ALTRI ONERI (vedere istruzioni) | |
| | | | | | E21 | ALTRI ONERI (vedere istruzioni) | |

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---|--|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| E22 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI | | | | <i>Previdenza complementare</i> | | | |
| | ASSEGNO AL CONIUGE | | | | E28 | CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA | Esclusi dal sostituto | Importo di cui si chiede la deduzione |
| E23 | 1 | Codice fiscale del coniuge | 2 | | E29 | CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE | | |
| E24 | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI | | | | E30 | CONTRIBUTI VERSATI A FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO | | |
| E25 | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE | | | | E31 | CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO | | |
| E26 | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP | | | | FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI | | | |
| E27 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI (vedere istruzioni) | 1 | 2 | | E32 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | Esclusi dal sostituto | Quota TFR | Importo di cui si chiede la deduzione |

SEZIONE III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

| E33 | Anno | Periodo 2006 | Codice fiscale | Vedere istruzioni | Situazioni particolari | | | | | | | | | |
|-----|------|--------------|----------------|-------------------|------------------------|------|-----------------------|---------|---|---|---------|----|---|--|
| | | | | | Codice | Anno | Rideterminazione rate | N. rate | | | Importo | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | | 10 | 9 | |
| E34 | | | | | | | | | | | | | | |
| E35 | | | | | | | | | | | | | | |
| E36 | | | | | | | | | | | | | | |

SEZIONE IV - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|---|--|
| E37 | SPESE PER SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI | 1 | SPESE PER ACQUISTO MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA | 2 | SPESE PER ACQUISTO VARIATORI DI VELOCITÀ | 3 | |
|-----|---|---|---|---|--|---|--|

SEZIONE V - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55%

| E38 | TIPO INTERVENTO | ANNO | CONTINUAZIONE | CODICE FISCALE | RIPARTIZIONE RATE | NUMERO RATA | SPESA TOTALE |
|-----|-----------------|------|---------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E39 | | | | | | | |
| E40 | | | | | | | |

SEZIONE VI - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------|-------------|-----|---|--------------|-------------|
| E41 | DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (vedere istruzioni) | TIPOLOGIA | N. DI GIORNI | PERCENTUALE | E42 | DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO (vedere istruzioni) | N. DI GIORNI | PERCENTUALE |
| | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 |

SEZIONE VII - ALTRE DETRAZIONI

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----|------------------|---------------------|---|
| E43 | DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA | (Barrare la casella) | E44 | ALTRE DETRAZIONI | 1 | 2 |
| | | | | | (vedere istruzioni) | |

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE**SEZIONE I - ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVI AL 2008**

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|
| F1 | Prima rata acconto IRPEF | 1 | ,00 | Seconda o unica rata acconto IRPEF | 2 | ,00 | Acconto Add.le Comunale trattenuto con Mod. 730/2008 | 3 | ,00 | Acconto Add.le Comunale versato con Mod. F24 | 4 | ,00 |
|----|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|-----|-----------------------|---|-----|--|---|-----|------------------------------------|---|-----|--|---|-----|
| F2 | IRPEF | 1 | ,00 | Addizionale Regionale | 2 | ,00 | Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche | 4 | ,00 | IRPEF per lavori socialmente utili | 5 | ,00 | Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili | 6 | ,00 |
|----|-------|---|-----|-----------------------|---|-----|--|---|-----|------------------------------------|---|-----|--|---|-----|

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|-------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------------------------|---|-----|
| F3 | IRPEF | 1 | ,00 | compensata in F24 | 2 | ,00 | Imposta sostitutiva quadro RT | 7 | ,00 | di cui già compensata in F24 | 4 | ,00 | | | |
| F4 | Codice Regione | 1 | | Addizionale Regionale all'IRPEF | 2 | ,00 | di cui già compensata in F24 | 3 | ,00 | Addizionale Comunale all'IRPEF | 4 | ,00 | di cui già compensata in F24 | 5 | ,00 |

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|-------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|
| F5 | Eventi eccezionali | 1 | | IRPEF | 2 | ,00 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 3 | ,00 | Addizionale Comunale all'IRPEF | 4 | ,00 |
|----|--------------------|---|--|-------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|

SEZIONE V - TRATTENUTE DEL SALDO DOVUTO PER IL 2008 E DEGLI EVENTUALI ACCONTI RELATIVI AL 2009

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|-----|---|---|--|---|---|-----|--|---|--|
| F6 | Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF | 1 | | Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore | 2 | ,00 | Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale | 3 | | Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore | 4 | ,00 | Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante) | 5 | |
|----|---|---|--|---|---|-----|---|---|--|---|---|-----|--|---|--|

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----|----|--|---|-----|
| F7 | Soglia esenzione addizionale comunale 2008 | 1 | ,00 | F8 | Soglia esenzione acconto addizionale comunale 2009 | 1 | ,00 |
|----|--|---|-----|----|--|---|-----|

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|
| F9 | Importi rimborsati dal sostituto d'imposta | 1 | | IRPEF | 2 | ,00 | Addizionale Regionale all'IRPEF | 3 | ,00 | Addizionale Comunale all'IRPEF | 4 | ,00 |
| F10 | Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI | 1 | | Credito IRPEF | 2 | ,00 | Credito Addizionale Regionale | 3 | ,00 | Credito Addizionale Comunale | 4 | ,00 |

SEZIONE VIII - ALTRI DATI

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|
| F11 | Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti | 1 | | Ulteriore detrazione per figli | 2 | ,00 | Detrazioni canoni di locazione | 3 | ,00 |
| F12 | Restituzione bonus fiscale | 1 | | | 2 | | | 3 | ,00 |

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA**SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI**

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|----------------------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-----------------------------------|---|-----|
| G1 | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa | 1 | ,00 | residuo precedente dichiarazione | 2 | ,00 | credito anno 2008 | 3 | ,00 | di cui compensato nel modello F24 | 4 | ,00 |
| G2 | Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) | 1 | ,00 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|----------------------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-----------------------------------|---|-----|
| G3 | | 1 | ,00 | residuo precedente dichiarazione | 2 | ,00 | credito anno 2008 | 3 | ,00 | di cui compensato nel modello F24 | 4 | ,00 |
|----|--|---|-----|----------------------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-----------------------------------|---|-----|

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|---------------|---|-----|---|---|-----|--|---|-----|----------------------|---|-----|
| G4 | Codice Stato estero | 1 | | Anno | 2 | | Reddito estero | 3 | ,00 | Imposta estera | 4 | ,00 | Freddito complessivo | 5 | ,00 |
| | Imposta lorda | 6 | ,00 | Imposta netta | 7 | ,00 | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | 8 | ,00 | di cui relativo allo Stato estero di col.1 | 9 | ,00 | | | |

QUADRO I ICI

| | | | |
|----|--|---|---------|
| I1 | Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2009; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta | 1 | |
| | OVVERO | 2 | |
| | Indicare l'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 2009 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2" | 3 | IMPORTO |

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

N. modelli compilati

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate

FIRMA DEL CONTRIBUENTE



Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF



Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2009 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| CONTRIBUENTE | | CODICE FISCALE (obbligatorio) | |
| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | | NOME | |
| SESSO (M o F) | | | |
| DATI ANAGRAFICI | DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) |

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Stato | Chiesa cattolica | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno | Assemblee di Dio in Italia |
| Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi | Chiesa Evangelica Luterana in Italia | Unione Comunità Ebraiche Italiane | |

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese-Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

| | |
|--|---|
| <p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p> | <p>Finanziamento della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p> |
| <p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p> | <p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza</p> <p>FIRMA</p> |
| <p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p> | |

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SI DICHIARA CHE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2009 PER I REDDITI 2008 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA
DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL
CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
SI IMPEGNA A TRASMETTERE
LA DICHIARAZIONE

FIRMA

BOZZA



BOZZA INTERNET
MODELLO 730-3 redditi 2008
prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata



Modello N.

EURO

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

730
rettificativo

730
integrativo

CODICE FISCALE _____ COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE _____ N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CAF _____

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO _____

RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE _____

DICHIARANTE _____

CONIUGE DICHIARANTE _____

RIEPILOGO DEI REDDITI

| | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE | |
|---|---|-------------|-----|---------|-----|
| 1 | REDDITI DOMINICALI | | ,00 | | ,00 |
| 2 | REDDITI AGRARI | | ,00 | | ,00 |
| 3 | REDDITI DEI FABBRICATI | | ,00 | | ,00 |
| 4 | REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | | ,00 | | ,00 |
| 5 | ALTRI REDDITI | | ,00 | | ,00 |

CALCOLO DELL'IRPEF

| | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE | 3 | TOTALE |
|----|---|-------------|-----|---------|---|--------|
| 6 | REDDITO COMPLESSIVO | | ,00 | | | ,00 |
| 7 | DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE | | ,00 | | | ,00 |
| 8 | ONERI DEDUCIBILI | | ,00 | | | ,00 |
| 9 | REDDITO IMPONIBILE | | ,00 | | | ,00 |
| 10 | Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta | | ,00 | | | ,00 |
| 11 | IMPOSTA LORDA | | ,00 | | | ,00 |
| 12 | Detrazione per coniuge a carico | | ,00 | | | ,00 |
| 13 | Detrazione | 1 | ,00 | 2 | | ,00 |
| | FIGLI A CARICO | 1 | | 2 | | ,00 |
| | ULTERIORE DETRAZIONE | 3 | | 4 | | ,00 |
| 14 | Detrazione per altri familiari a carico | | ,00 | | | ,00 |
| 15 | Detrazione per redditi di lavoro dipendente | | ,00 | | | ,00 |
| 16 | Detrazione per redditi di pensione | | ,00 | | | ,00 |
| 17 | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | | ,00 | | | ,00 |
| 18 | Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E | | ,00 | | | ,00 |
| 19 | Detrazione per gli oneri di cui alla sezione III del quadro E | | ,00 | | | ,00 |
| 20 | Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro E | | ,00 | | | ,00 |
| 21 | Detrazione per gli oneri di cui alla sezione V del quadro E | | ,00 | | | ,00 |
| 22 | Detrazioni per canoni di locazione di cui alla sezione VI del quadro E | | ,00 | | | ,00 |
| 23 | Altre detrazioni di cui alla sezione VII del quadro E | | ,00 | | | ,00 |
| 24 | Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa | | ,00 | | | ,00 |
| 25 | Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione | | ,00 | | | ,00 |
| 26 | TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA | | ,00 | | | ,00 |
| 27 | IMPOSTA NETTA | | ,00 | | | ,00 |
| 28 | Credito d'imposta per imposte pagate all'estero | | ,00 | | | ,00 |
| 29 | Credito d'imposta per canoni non percepiti | | ,00 | | | ,00 |
| 30 | RITENUTE | | ,00 | | | ,00 |
| 31 | DIFFERENZA | | ,00 | | | ,00 |
| 32 | ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | ,00 | | | ,00 |
| 33 | ACCONTI VERSATI | | ,00 | | | ,00 |
| 34 | RESTITUZIONE BONUS FISCALE | | ,00 | | | ,00 |

CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

| | 1 | DICHIARANTE | 2 | CONIUGE | |
|----|--|-------------|-----|---------|-----|
| 35 | REDDITO IMPONIBILE | | ,00 | | ,00 |
| 36 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA | | ,00 | | ,00 |
| 37 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE | | ,00 | | ,00 |
| 38 | ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | ,00 | | ,00 |
| 39 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA | | ,00 | | ,00 |
| 40 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA | | ,00 | | ,00 |
| 41 | ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | ,00 | | ,00 |
| 42 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2009 | | ,00 | | ,00 |
| 43 | ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2008 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE | | ,00 | | ,00 |

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------|--|---|------------------------|--|
| | | CREDITI | | | | DEBITI | |
| | | Importi non rimborsabili | Credito | "di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI" | "di cui da rimborsare a cura del sostituto" | Importi da non versare | importi da trattenere a cura del sostituto |
| 44 | IRPEF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | | | | | | |
| 46 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | | | | | | |
| 47 | PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | | | | |
| 48 | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | | | | |
| 49 | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA | | | | | | |
| 50 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2009 | | | | | | |
| 51 | IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | |

| LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------|--|---|------------------------|--|
| | | CREDITI | | | | DEBITI | |
| | | importi non rimborsabili | Credito | "di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI" | "di cui da rimborsare a cura del sostituto" | importi da non versare | importi da trattenere a cura del sostituto |
| 52 | IRPEF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | | | | | | |
| 54 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | | | | | | |
| 55 | PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | | | | |
| 56 | SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | | | | |
| 57 | ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA | | | | | | |
| 58 | ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2009 | | | | | | |
| 59 | IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | |

| ALTRI DATI | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------------------|---------|--------------------|-------|--------------------|
| | | DICH. RANTE | | CONIUGE | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | Residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione | | | | | | |
| 61 | Residuo del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione | | | | | | |
| 62 | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3) | | | | | | |
| 63 | Crediti per imposte pagate all'estero | ANNO | TOTALE CREDITO UTILIZZATO | STATO | CREDITO UTILIZZATO | STATO | CREDITO UTILIZZATO |
| | | DICH. RANTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | | CONIUGE DIC. | | | | | |

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

| IMPORTI CHE SARANNO TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO | | | |
|---|--|--|--|
| | RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN RATE | "Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)" | "Mese di novembre (seconda o unica rata di acconto IRPEF)" |
| 65 | "IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge). Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto" | 1 | 2 |
| 66 | "IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)" | | |

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI

(Il presente prospetto può risultare compilato solo nel caso in cui nel quadro I - ICI sia stato richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento ICI)

| | | CODICE TRIBUTO | ANNO DI RIFERIMENTO | DICH. RANTE | | CONIUGE | |
|----|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO | CODICE REGIONE/COMUNE | CREDITO |
| 67 | IRPEF | 4001 | 2008 | | | | |
| 68 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 3801 | 2008 | | | | |
| 69 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 3844 | 2008 | | | | |
| 70 | TOTALE | | | | | | |

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

.....

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione, è attestato dalla barratura della relativa casella.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito:

- la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B;
- gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del Quadro E del Mod. 730.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi (art. 13 del TUIR);
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella SEZ. III e nelle SEZ. IV, V, VI e VII del Quadro E del Mod. 730;
- il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (quadro G, rigo G1);
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (quadro G, rigo G3).

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinati sulla base di quanto indicato nel quadro G, sezione III;
- il credito d'imposta per i canoni non percepiti (quadro G, rigo G2);
- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei Quadri D e F del Mod. 730;
- l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente;

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

È riportato:

- l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;

- l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2009;
- l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF 2009 risultante dalla certificazione.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF che saranno, trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta.

Nel caso di compilazione del quadro ICI, l'eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per il versamento dell'ICI e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. II del quadro D.

È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2009 che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.

È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

ALTRI DATI

Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.

Inoltre è riportato l'ammontare della detrazione per canoni di locazione e l'ammontare dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante.

Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.

Nel caso di compilazione del quadro ICI, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del mod. F24 ai fini del pagamento dell'ICI. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione /comune.

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD. CODICE FISCALE COGNOME E NOME COD. SEDE

| | Codice | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale |
|---|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|
| IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | ,00 | | ,00 |
| PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | ,00 | | ,00 |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | ,00 | | ,00 |
| ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | | | ,00 | | ,00 |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2009 | | | ,00 | | ,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | ,00 | | ,00 |
| CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) | Importo da rimborsare | | ,00 | Importo da trattenere | ,00 |

Numero rate

N° ORD. CODICE FISCALE COGNOME E NOME COD. SEDE

| | Codice | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale |
|---|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|
| IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE | | | ,00 | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | ,00 | | ,00 |
| PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | ,00 | | ,00 |
| SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009 | | | ,00 | | ,00 |
| ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | | | ,00 | | ,00 |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2009 | | | ,00 | | ,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | ,00 | | ,00 |
| CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) | Importo da rimborsare | | ,00 | Importo da trattenere | ,00 |

Numero rate

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE ,00

TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE ,00

NASTRI A BOBINA NASTRI A CARTUCCIA DISCHETTI TOTALE CONTRIBUENTI

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

PER RICEVUTA DATA FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

| N° ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | | | | COD. SEDE |
|---|----------------|----------------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | Codice | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | ,00 |

| N° ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | | | | COD. SEDE |
|---|----------------|----------------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | Codice | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | ,00 |

| N° ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | | | | COD. SEDE |
|---|----------------|----------------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | Codice | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | ,00 |

| N° ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME E NOME | | | | COD. SEDE |
|---|----------------|----------------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | Codice | Dichiarante | Codice | Coniuge | Totale |
| IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA | | | | | | ,00 |
| RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | ,00 |

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE ,00

NASTRI A BOBINA NASTRI A CARTUCCIA DISCHETTI TOTALE CONTRIBUENTI

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO

PER RICEVUTA DATA FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA